



Roma, 31 agosto 2000

CIRCOLARE N.117/2000

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - MISURE A FAVORE DEL SETTORE - LEGGE 10.8.2000, N.229, SU G.U. N.194 DEL 21.8.2000.

Il decreto recante agevolazioni a favore dell'autotrasporto è stato convertito in legge con rilevanti modifiche.

In particolare è stato completamente riscritto l'articolo che prevedeva una ridotta imponibilità fiscale e contributiva delle maggiorazioni di retribuzione erogate agli autisti per gli straordinari.

Quella disposizione, non gradita al sindacato, è stata ora sostituita con una nuova norma che consente alle imprese di autotrasporto di dedurre in luogo delle spese dei dipendenti in trasferta un importo forfettario di 110 mila lire giornaliere per le trasferte nazionali e di 180 mila lire giornaliere per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Concretamente la deduzione forfettaria si applicherà in sede di dichiarazione dei redditi. Si fa dunque riserva di tornare più dettagliatamente sulla nuova disposizione non appena saranno emanati i relativi chiarimenti ministeriali.

Le altre modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione riguardano:

- la qualifica di *trasporto abusivo* (art.46 legge 298/74) alla circolazione dei veicoli stranieri sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale, con la conseguente applicabilità della sanzione pecuniaria da 4 a 24 milioni di lire e della sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi;
- l'estensione ai veicoli pesanti del blocco delle tariffe RC- Auto a suo tempo introdotto solo per le autovetture;
- l'incremento a 130 miliardi di lire (in precedenza 90 miliardi) dello stanziamento a favore della riduzione dei pedaggi autostradali.

La legge di conversione ha inoltre confermato lo stanziamento complessivo per la riduzione dei premi Inail (83 miliardi di lire) e la deduzione forfettaria Irpef per le spese non documentabili a favore delle imprese minori (giornalmente lire 45.500 per i trasporti fuori regione e lire 81.000 per i trasporti oltre tale ambito).

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.95/2000

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 194 DEL 21.8.2000 (fonte Guritel)

Testo del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 2000), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2000, n. 229 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto".

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (...)

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 01.

1. ((All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:))

(("Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale".))

Riferimenti normativi:

- L'art. 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200, come modificato dalla presente legge, così recita:

"Art. 44 (Trasporti internazionali). - Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazioni o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.

Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggette alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale.".

Art. 1.

1. ((A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 10 gennaio 2000, all'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:))

"1-quater. ((Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a lire 110.000 al giorno, elevate a lire 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto".))

Riferimenti normativi:

- L'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge, così recita:

"Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). - 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a

favore dei lavoratori, salvo il disposto del comma 1 dell'articolo 65.

1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 4, lettera c).

1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a L. 350.000; il predetto limite e' elevato a L. 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a L. 110.000 al giorno, elevate a L. 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

3. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.

4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto dei profitti e delle perdite".

Art. 2.

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1999, gli importi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati rispettivamente a L. 45.500 e L. 81.000.

2. ((Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi", le parole: "23 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi" e le parole: "90 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "130 miliardi".))

Art. 2-bis.

1. ((All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la parola "autovetture" e' sostituita dalle seguente:

"autoveicoli".))

Riferimenti normativi:

- L'art. 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1993, n. 73 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n. 123, così recita:

"Art. 8. - 1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1992, gli importi di L. 22.500 e di L. 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono elevati, rispettivamente, a L. 25.000 ed a L. 50.000".

- L'art. 45, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge, così recita:

"Art. 45 (Disposizioni in materia di autotrasporto). - 1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua di lire:

a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;

b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;

c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.

- L'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2000, n. 73 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2000, n. 122, come modificato dalla presente legge, così recita:

"Art. 2 (Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo). - 1. (Omissis).

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autoveicoli, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdetti dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore".

Art. 3.

1. ((All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2.))

2. ((All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le parole: ", assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167".))

Riferimenti normativi:

- L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1999, n. 256 (Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1999, n. 304, come modificato dalla presente legge, così recita:

"2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167".

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.